



COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEGLI
OBBLIGHI SPECIFICI DI TRASPARENZA AGLI ORGANI
DI INDIRIZZO POLITICO, AGLI ORGANISMI VIGILATI
E AI RELATIVI AMMINISTRATORI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 83 DEL 18-12-2014
IN VIGORE DAL 15/01/2015**

Regolamento per l'applicazione degli obblighi specifici di trasparenza agli organi di indirizzo politico, agli organismi vigilati e ai relativi amministratori

TITOLO I Principi generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione degli obblighi specifici di trasparenza agli organi di indirizzo politico, agli organismi vigilati e ai relativi amministratori, relativamente alle pubblicazioni obbligatorie nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, prevedendo altresì specifiche sanzioni in caso di inadempimento.
2. Il regolamento è emanato secondo quanto disposto dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 e dalla delibera n. 66/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, fermo restando le sanzioni generali e i relativi riflessi sulle diverse forme di responsabilità dirigenziale, previste e regolate dal summenzionato decreto.

Articolo 2 – Definizioni

1. Per "componente degli organi di indirizzo politico", ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. Il Sindaco;
 - b. Gli Assessori Comunali;
 - c. I Consiglieri Comunali.
2. Per "organismo vigilato" dal Comune di Calderara di Reno, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 33/2013, ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente;
 - b. le società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, escluse le società quotate in mercati regolamentati e loro controllate;
 - c. gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
3. Per "ufficio competente" si intende l'unità organizzativa dell'Ente responsabile per l'adempimento di pubblicazione, così come individuata annualmente nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, o che detiene comunque la responsabilità dell'attività di pubblicazione.
4. La tempistica di comunicazione all'ufficio competente dei dati di cui agli obblighi relativi al presente regolamento è fissata per ciascun adempimento nel regolamento medesimo. Per gli adempimenti tempestivi, si deve intendere entro 15 giorni dall'avvenuta insorgenza degli obblighi giuridici dell'adempimento.
5. La tempistica di pubblicazione, da parte dell'ufficio competente, delle pubblicazioni obbligatorie è fissata in 15 giorni dall'avvenuta ricezione delle stesse.

TITOLO II

Componenti degli organi di indirizzo politico

Articolo 3 – Obblighi di trasparenza a carico degli organi di indirizzo politico (art. 14 D.Lgs. 33/2013 c. 1)

1. I componenti degli organi di indirizzo politico sono tenuti a comunicare, i seguenti dati, documenti od informazioni, fatto salvo quanto già a disposizione dell'ufficio competente come previsto dall'art. 7:
 - a. l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b. il proprio curriculum vitae aggiornato in formato europeo Europass (Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004);
 - c. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - d. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
2. Ai sensi della normativa vigente, non sono applicabili gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 trovandosi il Comune di Calderara di Reno al di sotto della soglia demografica dei 15.000 abitanti alla data di approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Obblighi dei componenti degli organi di indirizzo politico ad inizio del mandato

1. Il Sindaco è tenuto a presentare apposita dichiarazione inerente gli obblighi di cui all'art. 3 entro 75 giorni dalla data di proclamazione.
2. I Consiglieri Comunali sono tenuti a presentare apposita dichiarazione inerente gli obblighi di cui all'art. 3 entro 75 giorni dalla data di convalida dell'elezione.
3. Gli Assessori eventualmente nominati al di fuori del Consiglio comunale sono tenuti a presentare apposita dichiarazione inerente gli obblighi di cui all'art. 3 entro 75 giorni dalla data di nomina.

Articolo 5 – Obblighi successivi dei componenti degli organi di indirizzo politico

1. Il componente di organo di indirizzo politico è tenuto a presentare tempestivamente nuova dichiarazione per i dati di cui all'art. 3, qualora la sua situazione personale dovesse variare.
2. Il componente di organo di indirizzo politico, al 30 giugno di ogni anno, è comunque tenuto a presentare nuova dichiarazione aggiornata per i dati di cui all'art. 3, anche a situazione immutata.

Articolo 6 – Modalità di presentazione dei dati per i componenti degli organi di indirizzo politico

1. I componenti degli organi di indirizzo politico utilizzano modelli informatici facsimile predisposti e messi a disposizione dall'ufficio competente, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.
2. La trasmissione ed il successivo trattamento dei dati avvengono anche per via informatica.

Articolo 7 – Dati ulteriori inerenti i componenti degli organi di indirizzo politico e pubblicazione

1. L'ufficio competente provvederà a raccogliere e ad elaborare i dati, documenti od informazioni di cui all'art. 3 per quanto in possesso dell'Amministrazione, congiuntamente ai dati, documenti od informazioni prodotti o dichiarati direttamente dagli amministratori.
2. L'ufficio competente provvederà altresì all'inserimento e all'aggiornamento dei dati inerenti l'anagrafe degli amministratori, così come prevista dall'art. 76 del D.Lgs. 267/2000.
3. Le responsabilità per la trasmissione e la correttezza dei dati è da attribuirsi, per gli obblighi di cui all'art. 3, all'amministratore in questione; per i dati di cui al presente articolo, al responsabile dell'ufficio incaricato.
4. La responsabilità per la pubblicazione dei dati è da attribuirsi al responsabile dell'ufficio incaricato, fatti salvi i casi di mancata trasmissione di cui al precedente comma.

Articolo 8 – Tempistica di conservazione sul sito dei dati inerenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Dei dati, aggiornati periodicamente come disposto dall'art. 5, è mantenuta la pubblicazione durante tutta la durata del mandato elettivo corrispondente, e almeno per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.
2. Al termine di ogni mandato, i dati relativi agli amministratori uscenti sono spostati in una sezione di archivio.

TITOLO III

Organismi vigilati ed amministratori

Articolo 9 – Obblighi dell'amministrazione in merito alla pubblicazione dei dati degli organismi vigilati (art. 22, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

1. L'amministrazione è tenuta a pubblicare i seguenti dati specifici:
 - a. ragione sociale;
 - b. misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;
 - c. durata dell'impegno;
 - d. onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
 - e. numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
 - f. risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
 - g. incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.

Articolo 10 – Obblighi degli amministratori negli organismi vigilati (art. 47, comma 2 D.Lgs. 33/2013)

1. Gli amministratori degli organismi vigilati sono tenuti a comunicare all'Ente il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
2. Gli amministratori degli organismi vigilati sono tenuti a presentare tempestivamente nuova dichiarazione, in caso la situazione dovesse variare.
3. Gli amministratori provvederanno annualmente alla presentazione di nuova dichiarazione aggiornata per i dati di cui sopra, anche a situazione immutata, al 30 giugno di ogni anno. L'ufficio competente provvede alla trasmissione e all'aggiornamento dei dati richiesti, entro i tre mesi successivi.

Articolo 11 – Modalità di presentazione dei dati per gli amministratori degli organismi vigilati

1. Gli amministratori degli organismi vigilati utilizzano modelli informatici facsimile predisposti e messi a disposizione dall'ufficio competente, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.
2. La trasmissione ed il successivo trattamento dei dati avvengono anche per via informatica.

Articolo 12 – Dati ulteriori inerenti gli organismi vigilati e pubblicazione

1. I dati di cui agli articoli 9 e 10 sono raccolti ed elaborati direttamente dagli uffici competenti, e pubblicati con cadenza annuale, congiuntamente ai dati prodotti direttamente dagli amministratori.
2. Le responsabilità per la trasmissione e la correttezza dei dati è da attribuirsi, per gli obblighi di cui all'art. 9, al responsabile dell'ufficio incaricato, fatti salvi i casi di incompletezza od errore nei dati in base alle fonti di riferimento, e per gli obblighi di cui all'art. 10 all'amministratore in questione.
3. La responsabilità per la pubblicazione dei dati è da attribuirsi al responsabile dell'ufficio incaricato, fatti salvi i casi di mancata trasmissione di cui al precedente comma.

Articolo 13 – Tempistica di conservazione sul sito dei dati inerenti gli organismi vigilati

1. Dei dati relativi agli organismi vigilati, aggiornati annualmente nelle modalità previste dal presente regolamento, è mantenuta la pubblicazione per cinque anni.

TITOLO IV INADEMPIMENTO E SANZIONI

Articolo 14 – Inadempimento e diffida

1. L'inadempimento per gli obblighi di cui ai titoli II e III del presente regolamento è rilevato a seguito di segnalazione della mancata pubblicazione da parte dell'ANAC, del Nucleo di Valutazione dell'Ente o del Responsabile per la Trasparenza, su iniziativa del Responsabile della Trasparenza medesimo.
2. Decorsi i termini previsti per le relative comunicazioni, così come individuati nei titoli II e III del presente regolamento, il Responsabile per la Trasparenza diffida i soggetti inadempienti a provvedervi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.
3. Nel caso in cui i soggetti provvedano nel termine assegnato alla comunicazione o alla pubblicazione nelle forme previste, il Responsabile per la Trasparenza prende atto della regolarizzazione e verifica altresì l'avvenuta pubblicazione dei dati ricevuti.

Articolo 15 – Procedimento sanzionatorio (L. 689/1981)

1. Il responsabile dell'avvio e dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio è individuato nel Responsabile per la Trasparenza.
2. Nel caso in cui i soggetti diffidati non provvedano alle comunicazioni o pubblicazioni previste nel termine assegnato, il Responsabile di cui sopra avvia il procedimento sanzionatorio, provvedendo altresì alle comunicazioni nei confronti dei soggetti coinvolti, dell'ufficio responsabile del provvedimento sanzionatorio, dell'ANAC e del Nucleo di Valutazione.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, il soggetto nei confronti di cui è stata mossa la contestazione può far pervenire al responsabile del procedimento sanzionatorio scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.

Articolo 16 – Provvedimento sanzionatorio (art. 47 D.Lgs. 33/2013)

1. L'autorità competente ad adottare il provvedimento sanzionatorio e ad irrogare la sanzione amministrativa è individuata nell'Ufficio Associato Procedimenti Disciplinari.
4. Il soggetto di cui sopra, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con atto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione, altrimenti emette atto motivato di archiviazione degli atti comunicandola integralmente al Responsabile per la Trasparenza dell'Ente.
2. Al responsabile della violazione è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro, in base alla gravità della violazione e all'eventuale recidività della stessa.
3. E' ammesso il pagamento rateale della sanzione, su istanza dell'interessato da presentarsi entro il termine fissato per il pagamento. E' altresì ammessa la trattenuta rateale della sanzione dalla retribuzione od altra indennità personale del dipendente, qualora possibile.
4. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Ufficio Associato Procedimenti Disciplinari dispone alternativamente la seguente procedura:
 - a. sospensione temporanea del pagamento di qualsiasi retribuzione, indennità di funzione o gettone di presenza, fino al totale recupero della somma dovuta per la sanzione pecuniaria;
 - b. riscossione della somma dovuta in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.

TITOLO V **Disposizioni finali**

Articolo 17 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità approvato in prima istanza con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 28/01/2014 ed aggiornato annualmente dal medesimo organo.

ALLEGATO:

Modulo comunicazione di altre eventuali cariche presso enti pubblici o privati o altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

COMUNICAZIONE DI ALTRE EVENTUALI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI O ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
in qualità di _____ presso il Comune di Calderara di Reno, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, art. 14 punti d) ed e), sotto la propria responsabilità

D I C H I A R O

di **non** rivestire altre cariche presso enti pubblici o privati o altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

oppure

di rivestire le seguenti **cariche** presso enti pubblici o privati e di percepire i seguenti compensi:

Altre cariche presso enti pubblici o privati	COMPENSI (a qualsiasi titolo corrisposti)

di svolgere i seguenti altri **incarichi** con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i seguenti compensi:

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica	COMPENSI

Data _____

FIRMA
